

STATUTO

**SAN GIOVANNI PAOLO II -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIOIA TAURO RC VIA PIO XII 15

Numero REA: RC - 192928

Codice fiscale: 02823420803

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" all'atto Repertorio n. 75	
	STATUTO	
	Della Società Cooperativa Denominata	
	"SAN GIOVANNI PAOLO II - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	
	RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Gioia Tauro (RC).	
	TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	Articolo 1. E' costituita, ai sensi della L. 8 novembre 1991	
	n. 381, una società Cooperativa denominata "SAN GIOVANNI	
	PAOLO II - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA'	
	LIMITATA".	
	Articolo 2. La Società Cooperativa ha sede nel Comune di	
	Gioia Tauro (RC), all'indirizzo risultante dalla apposita	
	iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai	
	sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione	
	del Codice Civile.	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040	
	(duemilaquaranta) e potrà essere prorogata o anticipatamente	
	sciolta prima del termine con deliberazione dell'assemblea	
	straordinaria.	
	Articolo 3 La Società Cooperativa non ha fini di lucro. In	
	ossequio al principio della mutualità prevalente secondo le	
	disposizioni di legge (ai sensi degli articoli 2512, 2513,	
	2514 c.c.), si propone di procurare ai soci continuità	
	d'occupazione lavorativa con le migliori condizioni	
	economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in	

	forma associata dell'impresa. In attuazione dello scopo	
	mutualistico di cui in precedenza, la società, tenuto conto	
	dei requisiti dei soci e del loro interesse alla	
	partecipazione ai vantaggi mutualistici, intende perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed	
	alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo	
	svolgimento di attività di gestione di servizi	
	socio-sanitari, assistenziali ed educativi, di cui al punto	
	a) dell'art. 1 comma 1 della legge n. 381/1991. A tale scopo	
	e secondo le suddette prospettive la società può: a) gestire	
	scuole di ogni ordine e grado, compiendo altresì tutte le	
	operazioni immobiliari e mobiliari che si rendono per ciò	
	necessarie; b) gestire centri per promuovere gestire e	
	servire attività scolastica, parascolastica, extrascolastica	
	ed interscolastica; scuole per assistenti sociali, centri	
	sociali e culturali, ricreativi e sportivi, consultori	
	familiari, medico psicopedagogici, di orientamento	
	scolastico e sociale, corsi radiotelevisivi; c) favorire ed	
	assistere gli studenti nell'attività di ricerca socio	
	culturale istituendo con la prevalente collaborazione dei	
	medesimi una biblioteca in continuo accrescimento;	
	collaborare (o gestire là dove è possibile) le biblioteche	
	di centri pubblici o privati; d) curare iniziative	
	editoriali periodiche o monografiche, di carattere	
	scientifico divulgativo propagandistico, didattico e pratico	

	nonché la preparazione di idonei strumenti didattici; e)	
	curare servizi ed iniziative nel settore dell'educazione	
	degli insegnanti, con particolare riguardo allo sviluppo	
	della sperimentazione e della ricerca educativa ed alla	
	gestione democratica della scuola, ed alla formazione degli	
	animatori delle iniziative culturali di base; f) organizzare	
	e gestire in proprio o per conto di enti pubblici e privati	
	corsi residenziali, seminari di studio, ecc, per insegnanti	
	ed educatori in genere, per studenti ed operatori	
	economici-sociali; scuole e corsi professionali atti ad	
	inserire i giovani nel quadro più ampio della comunità	
	europea non solo con l'acquisizione della conoscenza	
	teorico-pratica relativa all'attività da svolgere ma con la	
	conoscenza della lingua arricchita da elementari conoscenze	
	di legislazione sociale onde rendere più valido e facile	
	l'inserimento comunitario; g) eseguire acquisti collettivi,	
	come acquisti di libri di testo, materiale di documentazione	
	nonché sussidi didattici scritti o audiovisivi, utili al	
	conseguimento degli scopi della cooperativa; h) obbligarsi	
	tramite convenzioni con enti pubblici di ogni ordine e	
	grado, nonché ricevere contributi dagli enti suddetti,	
	restando inteso che il contenuto di tali convenzioni non Può	
	essere tale da contraddire i principi fondamentali cui la	
	società si ispira ed in particolare il diritto di	
	autogestione del soddisfacimento del bisogno, di educazione	

	e di cultura nonché la fedeltà alla tradizione	
	cattolico-popolare; i) organizzare il tempo libero dei soci	
	e degli studenti con opportune iniziative a carattere	
	culturale, turistico e sportivo; l) vendere libri,	
	cancelleria varia, cartoleria e materiale annesso. A tale	
	scopo la cooperativa si propone di educare i soci e gli	
	studenti al senso del risparmio, organizzando in accordo con	
	le locali cooperative di credito una cassa comune per la	
	raccolta del piccolo risparmio, esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale, m) il favorire di	
	collegamento del mondo dello studio con quello del lavoro al	
	fine di consentire agli studenti esperienze pratico	
	professionali, favorendo così il loro inserimento in vari	
	settori produttivi dell'economia e del lavoro, per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale e delle proprie finalità	
	generali, la cooperativa, potrà nel rispetto delle vigenti	
	norme di legge, accettare donazioni, partecipare alla	
	gestione di istituzioni educative assumere interessenze e	
	partecipazioni - sotto qualsiasi forma - in altre imprese	
	cooperative o legate al movimento cooperativo, dare adesioni	
	ad altri enti ed organismi economico morali, culturali ed	
	assistenziali potrà infine, partecipare a tutte quelle	
	iniziative idonee a fondere e rafforzare i principi della	
	cooperazione.	
	La società cooperativa può svolgere la sua attività anche	

	nei confronti di terzi non soci, ai sensi dell'art. 2521	
	comma 2 c.c.	
	TITOLO II: - SOCI	
	Articolo 4. Il numero dei soci non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori, che possono prestare la loro attività	
	lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa;	
	b) soci volontari, che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai	
	sensi dell'art. 2 della legge n. 381/1991, ed ai quali può	
	essere corrisposto solo il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate, sulla base di	
	parametri stabiliti dalla società. Ogni socio è iscritto in	
	un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza	
	a ciascuna delle categorie sopra indicate.	
	Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche	
	aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che	
	intendano maturare una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa	
	ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini	
	sociali.	

	Possono essere anche ammesse persone che all'atto	
	dell'ammissione non possiedano ancora i suddetti requisiti,	
	purché si impegnino a partecipare personalmente all'attività	
	che costituisce l'oggetto sociale.	
	Il numero dei soci volontari, ai sensi dell'art. 2 della	
	legge n. 381/1991, non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi	
	compreso il rapporto di co.co.pro con l'esclusione di	
	prestazioni occasionali, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consentita dalla legge. La tipologia dei rapporti di lavoro	
	che la cooperativa intende attuare con i soci è definita da	
	un apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci,	
	ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Articolo 5. - Chi desidera diventare socio deve presentare	
	domanda scritta all'Organico Amministrativo, specificando	
	generalità, qualificazione personale, requisiti posseduti.	
	L'Ente che intende associarsi alla cooperativa deve	

	presentare domanda sottoscritta dal Legale rappresentante	
	contenente la denominazione sociale, sede e oggetto sociale,	
	data di sostituzione e durata, numero dei soci.	
	Alla domanda vanno allegati copia dello Statuto vigente,	
	estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha	
	deliberato l'adesione ed ogni altro elemento richiesto	
	dall'Organo Amministrativo della Cooperativa e ritenuto	
	utile alla valutazione della domanda di adesione.	
	L'accoglimento delle domande è deciso dallo stesso Organo	
	Amministrativo.	
	Articolo 6. Il socio dovrà sottoscrivere e versare una quota	
	di Euro 50 (cinquanta) quale tassa d'ammissione, che può	
	essere versata dall'O.A. per ogni esercizio sociale sulla	
	base del patrimonio sociale.	
	Si applica l'art. 2528 del c. c.	
	Articolo 7. I soci sono obbligati ad osservare lo statuto,	
	l'eventuale regolamento interno e le delibere legalmente	
	preso dagli organi sociali.	
	Non possono divenire soci quanti esercitino in proprio	
	imprese identiche e affini con quelle della cooperativa.	
	Articolo 8. La qualità di socio si perde per recesso,	
	decadenza esclusione o morte, secondo quanto previsto dalla	
	legge e dal presente statuto.	
	Articolo 9. Nel caso di scioglimento, il socio ha diritto a	
	chiedere la liquidazione della quota sociale. Nel caso di	

	morte del socio, gli eredi hanno equal diritto al rimborso	
	della quota del loro dante causa, ma potranno presentare	
	nuova domanda d'ammissione a socio, designando il loro	
	rappresentante.	
	In entrambi i casi, la liquidazione della quota sociale avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il	
	rapporto si scioglie, entro sei mesi dall'approvazione dello	
	stesso, in misura però non superiore al valore nominale	
	della stessa.	
	Articolo 10. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il	
	recesso è consentito al socio che ha perduto i requisiti per	
	l'ammissione o che non si trovi più in condizioni di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Articolo 11. La decadenza è deliberata dall'O.A. nei casi	
	previsti dalla Legge.	
	L'Organo Amministrativo delibera la decadenza nei confronti	
	dei soci per i quali sia venuto meno lo status connesso alla	
	loro partecipazione alla compagine sociale.	
	Articolo 12. Oltre che per le ipotesi contemplate, può	
	dall'O.A. essere escluso il socio che non osservi le	
	disposizioni dello statuto e dell'eventuale regolamento	
	interno, le deliberazioni dell'Assemblea e dell'O.A.	
	legalmente prese; oppure se senza giustificati motivi, non	
	adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo	
	verso la società o si renda moroso o fomenti dissidi	

	interni; ed infine che prenda parte ad imprese che abbiano	
	interessi contrastanti con quelli della società, senza	
	autorizzazione scritta dall'O.A.	
	TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE BILANCIO	
	Articolo 13. Il Patrimonio sociale è costituito:	
	- dal capitale sociale, variabile, costituito da quote del	
	valore nominale ciascuna di euro 25,82 (venticinque/82);	
	- dalla riserva ordinaria e da quella straordinaria	
	indivisibile ai soci cooperatori alle condizioni di cui alla	
	L.16 dicembre 1977 n. 904;	
	- da un fondo speciale destinato ad iniziative mutualistiche	
	istituito con i conferimenti dei soci sovventori ai sensi e	
	per gli effetti dell'art. 4 della L. 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Il patrimonio sociale non è ripartibile tra i soci durante	
	l'esercizio sociale e l'esistenza della società.	
	Articolo 14. Le quote sociali non possono essere sottoposte	
	a pegno o vincolo, non possono essere cedute a soci o terzi	
	o comunque negoziate con effetto verso la società, senza	
	autorizzazione dell'O.A.	
	Articolo 15. L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31	
	Dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ciascun esercizio, nel termine di centoventi	
	giorni dalla chiusura ovvero entro centottanta giorni	
	qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società, l'O.A. provvede alla	

	compilazione del Bilancio da sottoporre all'Assemblea dei	
	soci.	
	In tale circostanza, su proposta dell'Organo Amministrativo,	
	L'Assemblea potrà deliberare l'erogazione dei ristorni ai	
	soci in proporzione alla qualità e quantità degli scambi	
	mutualistici, nel rispetto dei criteri e delle modalità	
	stabilite da apposito regolamento.	
	Articolo 16. Gli avanzi netti di gestione saranno così	
	ripartiti:	
	- almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale;	
	- un dividendo ai soci in misura non superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- il 3% al "Fondo per la promozione dello sviluppo della	
	cooperazione ai sensi della legge 31 gennaio 1922, numero 59	
	e dell'art. 2545 quater c.c.	
	L'eventuale rimanenza al fondo di riserva straordinaria che	
	è indivisibile ed indistribuibile fra i soci cooperatori.	
	TITOLO IV ORGANI SOCIALI	
	Articolo 17. - Sono organi della società:	
	- L'Assemblea dei Soci;	
	- L'Organo amministrativo;	
	- l'Organo di controllo (eventuale).	
	Articolo 18. L'Assemblea è costituita dai soci che risultano	

	nel libro da almeno tre mesi. L'Assemblea è convocata in	
	sede ordinaria e straordinaria dall'O.A. mediante avviso da	
	affiggere nei locali della cooperativa e da comunicare a	
	ciascun socio con lettera semplice spedita dieci giorni	
	prima della adunanza. L'avviso deve indicare le materie da	
	trattare e la data dell'eventuale seconda convocazione.	
	Nei casi di urgenza la comunicazione potrà avvenire mediante	
	lettera raccomandata a mano.	
	Articolo 19. L'assemblea Ordinaria deve essere convocata	
	ogni anno entro centoventi gg. dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale ovvero entro centottanta giorni qualora lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società e quante volte l'O.A. lo ritenga	
	necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei	
	soci e nella domanda siano indicati gli argomenti da	
	trattare.	
	E' di competenza dell'Assemblea Ordinaria:	
	- approvare i Bilanci;	
	- nominare l'O.A. e i sindaci, se esistenti, determinando	
	per questi ultimi il compenso;	
	- deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione	
	sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dallo	
	statuto o sottoposti dall'O.A.	
	Articolo 20. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è	
	validamente costituita in prima convocazione quando sono	

	presenti la metà più uno dei soci; in seconda convocazione	
	qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.	
	Anche in mancanza di convocazione, l'assemblea sarà	
	validamente costituita ed atta a deliberare quando vi	
	partecipino tutti i soci, L'Organo Amministrativo e, se	
	esistente, l'organo di controllo.	
	Essa delibera sempre in maggioranza.	
	Articolo 21. Ciascun socio ha diritto ad un voto qualunque	
	sia il numero delle quote possedute. Il socio assente può	
	farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio non	
	amministratore mediante delega scritta. Ogni mandatario non	
	può rappresentare più di tre soci.	
	Articolo 22. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è	
	presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione,	
	in sua assenza dalla persona designata dai soci.	
	L'Assemblea nomina un segretario anche non socio. Le	
	deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente e dal segretario e sono vincolati per tutti i	
	soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.	
	Luogo di convocazione dell'Assemblea può essere tanto la	
	sede sociale che qualunque altro sito a ciò idoneo.	
	Articolo 23. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un	
	numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti	
	dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il	
	numero.	

	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il	
	Presidente. Non possono assumere la carica di Presidente i	
	rappresentanti di società costituite da un unico socio	
	persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con	
	scopo di lucro.	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al	
	possessione dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata	
	anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli	
	amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'assunzione della carica di amministratore da parte di	
	soggetti non soci, è subordinata al possesso dei seguenti	
	requisiti di professionalità e indipendenza oltre a quanto	
	previsto dal precedente comma.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un	
	periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Agli amministratori spetta un compenso che sarà stabilito	
	annualmente in sede di approvazione del bilancio, il quale	
	dovrà essere proporzionato all'attività svolta.	
	Spetta all'Assemblea determinare i gettoni di presenza	
	dovuti per la loro attività collegiale.	

	Articolo 24. Il consiglio di amministrazione è investito dei	
	più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo	
	quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del	
	progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione,	
	nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice	
	civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei	
	soci e delle decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti,	
	oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a	
	sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice	
	civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione	
	da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia	
	nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il	

	Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere	
	convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il	
	quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale	
	l'assemblea può essere convocata da ogni socio.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se	
	nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare	
	Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	
	Articolo 25. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal	
	Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui	
	deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un	
	terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano	

	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la	
	convocazione può essere fatta anche dall'Amministratore in	
	carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla	
	discussione, intervenire in tempo reale durante la	
	trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	

	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve	
	pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la	
	sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si	
	intende approvata o non approvata a seconda di come ha	
	votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri	
	Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di	
	ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
	una determinata operazione della Società, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di	
	Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Articolo 26. E' facoltà dei soci, con apposita delibera	
	assembleare nominare:	
	- il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, che opereranno	
	ai sensi di legge;	
	- un Revisore o una società di revisione che opereranno ai	
	sensi di legge.	
	La nomina dell'organo di controllo o del revisore è invece	
	obbligatoria ove si verificchino i presupposti di legge di	
	cui al combinato disposto degli artt. 2543 I comma c.c. e	

2477 c.c.	
In alternativa al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico, o	
nei casi previsti dalla legge, il controllo legale dei conti	
della società può essere esercitato da un revisore iscritto	
nell'apposito registro istituito presso il Ministero	
competente.	
Per la nomina, la cessazione e le funzioni dell'organo di	
controllo e del revisore si applicano le disposizioni di	
legge vigenti in materia.	
Articolo 27.- Il Collegio Sindacale, se esistente, deve	
controllare l'amministrazione della Società, vigilare	
sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e	
accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la	
corrispondenza dei libri e delle scritture contabili.	
I Sindaci devono anche: a) accertare che la valutazione del	
patrimonio sociale venga fatta con l'osservanza delle norme	
di legge; b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza	
di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà	
e di quelli in premio, cauzione o custodia.	
Deve inoltre convocare l'Assemblea dei soci quando non	
provveda l'O.A.	
Il Collegio Sindacale, se esistente, deve riunirsi almeno	
ogni trimestre.	
I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle	
Assemblee, e che, durante un esercizio sociale, non	

	partecipano a due riunioni del Collegio Sindacale, decadono	
	dall'Ufficio.	
	Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi	
	processo verbale, che, sottoscritto dagli intervenuti, viene	
	trascritto nell'apposito libro sul quale devono essere	
	verbalizzati anche gli accertamenti fatti individualmente.	
	Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese	
	a maggioranza assoluta.	
	Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I Sindaci inoltre hanno tutti gli stessi doveri e compiti	
	stabiliti dalla legge.	
	Articolo 28. Ai sensi del presente articolo che ha valore di	
	clausola compromissoria, la soluzione di tutte le	
	controversie, vertenti su materie disponibili, che dovessero	
	insorgere tra i soci e tra questi e la Cooperativa, quale	
	sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica,	
	relative all'applicazione e all'interpretazione delle	
	disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti e di ogni	
	altro atto deliberato dagli Organi Sociali, sono deferite al	
	giudizio di un Collegio Arbitrale.	
	Esso è composto di tre membri nominati dal Presidente	
	dell'Ordine dei dottori commercialisti della Provincia, il	
	quale vi provvederà entro trenta giorni dalla richiesta	
	effettuata dalla parte più diligente. Ove il soggetto	

	designato non provveda alla nomina, questa è richiesta al	
	Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la	
	sede legale.	
	Gli arbitri giudicheranno secondo equità, senza formalità di	
	procedure.	
	Per ogni singola controversia si provvederà dapprima ad un	
	tentativo di amichevole composizione ed ove questa fallisca,	
	si darà luogo, con la partecipazione del Collegio e delle	
	parti, alla redazione di un apposito atto per precisare	
	l'oggetto della controversia, nonché il termine per la	
	pronuncia del lodo da parte del Collegio e le norme ed i	
	termini da questo dettati per lo svolgimento del giudizio	
	arbitrale.	
	Per le controversie di carattere eventualmente giudiziarie	
	il Foro competente è quello del luogo ove trovasi la sede	
	legale della società.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 29. Lo scioglimento della società è disciplinato	
	dall'art. 2545 duodecies e dagli articoli in esso richiamati.	
	Nel caso di deliberazione di scioglimento anticipato,	
	l'assemblea nominerà uno o più liquidatori stabilendone i	
	poteri.	
	Il patrimonio sociale, risultante dal bilancio finale di	
	liquidazione, previo rimborso del capitale effettivamente	
	versato dai soci e dei dividendi eventualmente maturati,	

	deve essere devoluto al "Fondo per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione", costituito ai sensi della	
	legge 59/92, artt. 11 e 12.	
	Articolo 30. Il funzionamento tecnico ed amministrativo	
	della Società potrà essere disciplinato da un regolamento	
	interno da compilarsi dall'organo di amministrazione ed	
	approvato dall'Assemblea.	
	Articolo 31. Per tutto quanto non disciplinato dall'Atto	
	Costitutivo, dal presente Statuto Sociale e dall'eventuale	
	Regolamento Interno, valgono le disposizioni legislative	
	sulle Società Cooperative Sociali, quelle sulle Società	
	Cooperative di cui al Titolo VI, Capo I del c.c. in quanto	
	compatibili, le norme in materia di Società a Responsabilità	
	Limitata che vengono espressamente adottate in via residuale	
	ai sensi dell'art. 2519, comma 20 del c.c., nonché le norme	
	di cui al D.l. 112/2017, D.l. 117/2017 e successive	
	modifiche che non contrastino con le norme sopra citate.	
	Articolo 32. La Società, che potrà svolgere la propria	
	attività anche con terzi ai sensi dell'art. 2521, comma	
	secondo del c.c., in quanto Cooperativa Sociale costituita	
	ai sensi della L. 381/91, viene in ogni caso considerata	
	ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), per	
	ogni conseguente effetto giuridico, nel rispetto della sua	
	struttura e delle sue finalità, giusta l'art. 10, comma 8	
	del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (Disciplina delle ONLUS),	

23 di 23